



TRIBUNALE DI FERRARA

Decreto n. 17/2020

II PRESIDENTE

ritenuto necessario, stante le numerose richieste pervenute in tal senso, fornire indicazioni in ordine alle concrete modalità operative di funzionamento degli uffici giudiziari del circondario per quanto concerne il Tribunale Ordinario, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP;

letta la circolare del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 22 febbraio 2020, pubblicata sul sito del Ministero e alla quale si fa rinvio nella nota del 23 febbraio 2020, trasmessa dal Dirigente della Corte di Appello di Bologna in pari dati ai dirigenti degli Uffici;

rilevato che non sono state emanate né dal Ministero né dalla locale Prefettura disposizioni che prevedano la chiusura degli Uffici giudiziari, la sospensione delle udienze ovvero la chiusura degli sportelli di ricezione atti;

rilevato che l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna in data 23 febbraio 2020 che ha disposto, tra l'altro, la chiusura delle scuole non ha adottato specifici provvedimenti in ordine ai "servizi pubblici essenziali", né può ritenersi che il regolare funzionamento degli uffici giudiziari possa rientrare nel concetto di "*aggregazione in luogo pubblico*";

ritenuto pertanto che ci si debba attenere alla Circolare emanata dal DOG, richiamata nella nota pubblicata il 23 febbraio 2020 quando già era noto anche il contenuto dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna;

valutato che le udienze sono già fissate ad orario e, salvo casi eccezionali quale ad esempio il rilevante numero di imputati o processi con particolare eco mediatica, non dovrebbero dare luogo alla contemporanea presenza di un numero rilevante di persone;

considerato peraltro che la situazione venutasi a determinare in concreto a seguito dell'improvvisa chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è idonea, per le difficoltà di una celere riorganizzazione tanto più nella situazione in esame, a costituire legittimo impedimento del genitore che tale circostanza alleggi a fondamento di una richiesta di rinvio;

DISPONE

che, salvo diverso provvedimento espressamente adottato dal Ministero, ovvero dal Presidente della Corte di Appello di Bologna o dal Prefetto di Ferrara, e salvo quanto disposto dalla circolare ministeriale in relazione a persone provenienti dai Comuni ricompresi nel cd. cordone sanitario, l'attività degli Uffici giudiziari del circondario di Ferrara, ossia Tribunale Ordinario, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP, abbia regolare corso senza alcuna chiusura degli Uffici, senza sospensione o rinvio di ufficio delle udienze o modifica degli orari e delle modalità di apertura al pubblico, raccomandando a tutti gli operatori e a tutti gli utenti, professionali e non, di attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso in diverse postazioni all'interno del Palazzo di giustizia.

In particolare, con efficacia fino al 29 febbraio 2020, dispone e raccomanda quanto segue:

- 1) Il personale tutto, compresi i magistrati professionali e onorari, è tenuto ad attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso in diverse postazioni all'interno del Palazzo di giustizia.
- 2) I lavoratori, compreso il personale di magistratura e i giudici onorari, che presentano raffreddore e/o sintomi influenzali sono tenuti ad astenersi dal prendere servizio, e dall'accedere comunque agli Uffici, prima di una valutazione con il proprio medico. Analoga raccomandazione, per senso civico di responsabilità, è rivolta al Foro e all'utenza tutta.
- 3) Le udienze, penali e civili, saranno regolarmente tenute, con l'avvertenza per il foro di autolimitare la presenza in udienza al numero indispensabile, evitando di coinvolgere le parti personalmente ove non espressamente convocate, i praticanti ed i tirocinanti e di rispettare una distanza tra le persone di due metri.
- 4) Il singolo magistrato valuterà l'opportunità di disporre rinvio, eventualmente in via preventiva fuori udienza, dei processi che per numero di parti interessate ovvero per le condizioni delle persone coinvolte non consentano il rispetto delle regole igieniche precauzionali.
- 5) La richiesta di rinvio, o di giustificazione della mancata comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata dall'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è equiparata a legittimo impedimento. Il rinvio dovrà essere contenuto in termini ragionevoli e dovrà comunque avvenire in soprannumero entro il termine massimo di tre mesi, con divieto di rinvio, per tale motivo, di altre cause sul ruolo.
- 6) Si raccomanda all'utenza in genere di limitare l'accesso agli Uffici Giudiziari per esigenze correlate alla celebrazione delle udienze, ovvero al deposito di atti urgenti, e di rispettare la distanza di due metri dalle altre persone.
- 7) Si ricorda che è vietato l'accesso dei minori di età.

Dispone la comunicazione tramite posta elettronica ai Magistrati, al Dirigente, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, al Prefetto e al Presidente della Corte di Appello, e la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Ringrazio per la collaborazione.

Ferrara 24 febbraio 2020

Il Presidente
Stefano Scati

